

BStGer CA.2019.32 vom 17. Dezember 2020

Bundesstrafgericht, 2020-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_CA.2019.32

FR: TPF CA.2019.32 du 17 décembre 2020

IT: TPF CA.2019.32 del 17 dicembre 2020

Regeste

Appello parziale del 26 novembre 2019 contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2018.44 del 23 ottobre 2019

Erwägungen

E. 1

Ricevibilità

E. 1.1

Accertamenti dell'istanza inferiore e appello

E. 1.1.1

Con sentenza SK.2018.44 del 23 ottobre 2019 la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e n. 2 vLStup).

La Corte penale del TPF ha anzitutto accertato che, come già stabilito con sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016, nel 2003-2004 A. aveva ceduto 10 grammi di cocaina a B. e alienato i seguenti quantitativi di cocaina: 20 grammi a C., 10 grammi a D., 10 grammi a E. e 10 grammi a F., per un totale di 60 grammi di cocaina. Ha inoltre constatato che i 60 grammi di cocaina venduti, rispettivamente ceduti, da A., facevano parte dei 280 grammi di cocaina che egli aveva acquistato da G. e che lo stupefacente in questione non è stato sequestrato (v. consid. 2.1, 2.3.2 e 2.3.3). Tali accertamenti non sono stati oggetto di cassazione da parte del Tribunale federale, né contestati dalle parti.

Nella propria sentenza del 23 ottobre 2019 la Corte penale del TPF ha stabilito che né F. né C. si erano espressi in merito alla qualità della sostanza stupefacente che A. ha loro alienato e che le dichiarazioni di B. non potevano essere utilizzate a sfavore di A. in quanto rese in violazione del principio del contraddittorio. La Corte penale è giunta alla conclusione che per questi tre consumatori, non essendovi agli atti delle indicazioni che portassero a pensare che la sostanza fosse particolarmente pura o al contrario particolarmente tagliata, si potesse ragionevolmente partire dal presupposto che la cocaina fosse di qualità media. Conclusione ulteriormente confortata dalla costanza di A. nella scelta del fornitore di cocaina a scopo di utilizzo personale e dalle dichiarazioni di G., secondo cui i clienti non si sarebbero mai lamentati della qualità della cocaina (v. consid. 2.3.3).

Considerato che la sostanza stupefacente era stata ceduta, rispettivamente alienata da A. fra il 2003 e il 2004, l'istanza inferiore ha stabilito un grado di purezza del 46%, corrispondente al valore medio risultante dalla statistica per l'anno 2004, più favorevole all'imputato, della Società svizzera di medicina legale riguardante i sequestri di quantità di

cocaina da 1 a 10 grammi. Secondo l'istanza inferiore, A. avrebbe dunque ceduto, rispettivamente alienato a C., F. e B. in totale circa 18.4 grammi di cocaina pura, quantità che supera già la soglia dei 18 grammi di cocaina stabilita dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'aggravante. Per quanto riguarda invece la cocaina alienata a D. e E., la Corte penale

- 11 - del TPF ha tenuto conto di quanto stabilito dal Tribunale federale ed è giunta alla conclusione che la sostanza fosse di qualità inferiore alla media. Considerata, nell'ipotesi più favorevole all'imputato, una percentuale di purezza del 10%, l'istanza inferiore è giunta alla conclusione che a D. e E. sono stati venduti complessivamente 2 grammi di cocaina pura (consid. 2.3.4 e 2.3.5). Secondo la Corte penale del TPF, A. avrebbe quindi alienato, rispettivamente ceduto, 20.4 grammi di cocaina pura a terzi, adempiendo così le condizioni dell'aggravante di cui all'art. 19 n. 2 lett. a vLStup (v. consid. 2.3.6).

E. 1.1.2

Con dichiarazione d'appello del 26 novembre 2019 A. ha impugnato la sentenza della Corte penale del TPF contestando il calcolo effettuato sulla base di dati statistici del grado di purezza dei 40 grammi di cocaina venduti, rispettivamente ceduti, a C., F. e B. A sostegno della propria tesi, egli ha in particolare fatto riferimento al grado di purezza del 30% accertato mediante analisi chimica del campione BKP-KT-221-2. Per contro, l'analisi del campione BKP-KT-221-1 segnalata dal MPC e che ha permesso di stabilire un grado di purezza del 57.4% presenterebbe delle anomalie. A. ha inoltre rimproverato alla Corte penale di avere preso in considerazione le dichiarazioni di G., sebbene siano state rese in violazione del principio del contraddittorio. Secondo l'appellante, G. a sua volta non aveva un unico fornitore, motivo per cui la qualità della cocaina sarebbe stata variabile. Per quanto riguarda invece i 20 grammi di cocaina alienati a D. e E., egli ritiene che non sia possibile mettere in discussione gli accertamenti dell'istanza inferiore (v. traccia scritta dell'arringa, CAR pag. 8.301.001 – 003).

E. 1.2

Diritto

E. 1.2.1

L'applicabilità del diritto previgente al procedimento penale in esame non è di per sé contestata dalle parti.

Secondo l'art. 19 n. 2 lett. a vLStup un caso grave è dato in particolare se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cfr. ora l'art. 19 cpv).

E. 1.2.2

Spesso gli stupefacenti messi in circolazione non vengono sequestrati, per cui una loro analisi chimica non è possibile. In questi casi, secondo parte della dottrina, occorre applicare il principio in dubio pro reo e determinare il grado di purezza più favorevole all'imputato. A tale scopo, oltre alle dichiarazioni delle persone coinvolte, sarebbe necessario considerare da un lato la situazione del mercato della droga locale – che a dipendenza delle circostanze può variare velocemente – e dall'altro la tipologia e le circostanze dell'affare concreto. La giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui è ragionevolmente possibile partire dal presupposto che il grado di purezza sia di qualità media, nella misura in cui non vi siano elementi per concludere che la sostanza fosse

particolarmente pura o particolarmente diluita (DTF 138 IV 100 consid. 3.5 e riferimenti), sarebbe contraria a quanto contemplato dall'art. 10 cpv. 3 CPP. Secondo la dottrina si potrebbe fare capo ai valori medi soltanto in presenza di indizi concreti a loro favore. Nella misura in cui è considerato ammissibile fare capo a valori medi, si dovrebbe fare affidamento sulle statistiche elaborate dalla Società Svizzera di Medicina Legale SSML che riflettono la realtà annuale del mercato svizzero. In assenza di fatti oggettivamente quali ad esempio il prezzo d'acquisto, l'origine, l'aspetto dello stupefacente oppure le dichiarazioni delle persone coinvolte, non si potrebbe semplicemente presumere che la sostanza sia di qualità media. In questi casi, in applicazione del principio in dubio pro reo, occorrerebbe prendere in considerazione la qualità più favorevole all'imputato e determinare quindi il grado di purezza più basso riscontrato sul mercato in casi simili nel periodo in questione (ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 3. ed, n. 224 ad art. 19; HUG-BEELI, BetmG Kommentar, 2016, n. 895 – 897 ad art. 19; FINGERHUT/SCHLEGEL/JUCKER, BetmG Kommentar, 3. ed, n. 188 ad art. 19). Considerato che l'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup deve essere interpretato in maniera restrittiva, tale approccio sarebbe preferibile nei casi limite (FINGERHUT/SCHLEGEL/JUCKER, op. cit., 3. ed, n. 187 ad art. 19).

E. 1.3

Principi applicabili all'accertamento dei fatti

E. 1.3.1

Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione, il TF ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (sentenza del TF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1).

- 13 -

E. 1.3.2

La procedura di ricorso si basa sulle prove assunte nel corso della procedura preliminare e della procedura dibattimentale di primo grado. Le assunzioni di prove da parte del tribunale di primo grado vengono ripetute soltanto se: (a.) sono state violate norme in materia di prova; (b.) sono state incomplete; (c.) i relativi atti appaiono inattendibili. D'ufficio o ad istanza di parte, la giurisdizione di ricorso assume le necessarie prove supplementari (art. 389 CPP). Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (art. 139 cpv. 1 e 2 CPP). L'art. 139 CPP consente, in una certa misura, una valutazione anticipata delle prove, in particolare per motivi di economia processuale. Alcuni fatti non devono infatti essere provati o possono essere considerati già provati prima del procedimento.

E. 1.3.3

Giusta l'art. 343 cpv. 3 CPP, applicabile anche alla procedura di appello per effetto del rinvio dell'art. 405 cpv. 1 CPP, il giudice deve procedere all'assunzione diretta delle prove laddove la conoscenza diretta di mezzi di prova appaia necessaria per la pronuncia della sentenza (cfr. DTF 143 IV 288 consid. 1.4.1, con rinvii). L'assunzione diretta di mezzi di prova è necessaria ai sensi dell'art. 343 cpv. 3 CPP se può influire sull'esito del procedimento.

E. 1.3.4

Secondo la giurisprudenza, in mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette (sentenza TF 6B_1427/2016 del 27 aprile 2017 consid. 3). Nel caso di prove indiziarie, il fatto da provare può essere dedotto da determinati fatti che non sono direttamente rilevanti dal punto di vista giuridico ma che sono certi (indizi). Una serie di indizi che, considerati singolarmente, indicano la colpevolezza solo con una certa probabilità e lasciano aperta la possibilità del contrario, possono creare nella loro globalità un quadro che, se visto obiettivamente, non lascia dubbi sul modo in cui i fatti si sono realizzati. La prova indiziaria deve essere ritenuta equivalente alla prova diretta (sentenze del Tribunale federale 6B_824/2016 del 10 aprile 2017 consid. 12.1 e 6B_605/2016 del 15 settembre 2016 consid. 2.8, con rinvii). Nel caso in cui le prove indiziarie siano contraddittorie o ambivalenti, occorre esaminare se l'ipotesi alternativa è sufficientemente plausibile da far sorgere dubbi persistenti sulla fondatezza dei fatti ritenuti nell'atto d'accusa (DTF 144 IV 345 consid. 2.2.3.7).

E. 1.3.5

Giusta l'art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato (art. 10 cpv. 3 CPP). Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU).

- 14 -

Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).

E. 1.4

Dichiarazioni dibattimentali

E. 1.4.1

Nell'ambito dei pubblici dibattimenti d'appello sono stati interrogati in qualità di testimoni B. (CAR pag. 8.602.001 ss.), F. (CAR pag. 8.603.001 ss.), L. (CAR pag. 8.604.001 ss.) e C. (CAR pag. 8.601.001 ss.). È stata inoltre esperita l'audizione di A. in qualità di imputato (CAR pag. 8.401.001 ss.).

E. 1.4.2

La Corte ha sentito B., perché le sue precedenti dichiarazioni non erano state rese nel rispetto del contraddittorio. Rispondendo alle domande postegli in aula, B. ha ritrattato le versioni fornite in occasione dei suoi precedenti verbali d'interrogatorio, negando di avere ricevuto da A. 10 grammi di cocaina destinati a L. e precisando di non avere mai ricevuto cocaina da A. (CAR pag. 8.602.004 – 005). Alla domanda se era in grado di determinare la qualità della cocaina che consumava, egli ha rilasciato dichiarazioni vaghe, affermando di non essere un esperto e di fondare il suo giudizio sull'effetto che faceva al momento ("se è efficace, se sballa") (CAR pag. 8.602.005).

E. 1.4.3

L. dal canto suo, ha negato in maniera categorica di aver ricevuto cocaina da A. per il tramite di B. (CAR pag. 8.604.003).

E. 1.4.4

Anche F., sentito per la prima volta sulla qualità dello stupefacente, ha ritrattato quanto dichiarato in precedenza, negando di avere acquistato della cocaina da A. e precisando di averne consumata in sua presenza un paio di volte. Ha inoltre riferito di non essere in grado di determinare la qualità della cocaina, ma di ricordarsi che non lo faceva sentire bene e che puzzava di diesel. A suo dire, la cocaina aveva sempre quell'odore e gli causava mal di testa (CAR pag. 8.603.003 – 004).

E. 1.4.5

C., sentito in videoconferenza per sanare l'assenza del contraddittorio, ha sostenuto di non ricordare più nulla, nemmeno di quanto ammesso in precedenza, e di non essere comunque in grado di determinare la qualità della cocaina (CAR

- 15 - pag. 8.601.003 – 004). Posto come in sede dibattimentale d'appello, prima possibilità per A. di esercitare il suo diritto al contraddittorio, C. ha detto di non ricordare più nulla, le dichiarazioni rilasciate dal teste in date 6 aprile 2005 (MPC, pag. 012.001.1153 segg.) e 6 giugno 2005 (MPC, pag. 012.001.1559 segg.) non sono utilizzabili a fini del presente procedimento a sfavore di A..

E. 1.4.6

Interrogato in qualità di imputato, A. ha confermato di avere acquistato la cocaina alienata, rispettivamente ceduta, a C., E., D., F. e B., sempre da G., precisando di non sapere da chi si riforniva quest'ultimo. Per quanto riguarda la qualità della cocaina, egli ha dichiarato di poterla distinguere in base all'effetto che gli faceva e che la sostanza in questione era di scarsissima qualità in quanto lo faceva stare male e vomitare. A suo dire, la scarsa qualità della cocaina era comprovata dal fatto che ne doveva consumare tanta. Ha poi precisato che la sostanza in questione puzzava sempre e aveva un colore "giallino" (CAR pag. 401.003 – 005).

E. 1.5

Rapporto peritale dell'ESC

Dalla documentazione agli atti risulta che in data 19 luglio 2004, in occasione della perquisizione effettuata presso lo Spielsalon di Y. di A., sono state rinvenute tracce di cocaina che sono state successivamente sottoposte ad analisi chimica. Per quanto riguarda il campione BKP-KT-221-2, è stato accertato un grado di purezza del 30%. Per quanto concerne invece il campione BKP-KT-221-1, è emerso trattarsi di un quantitativo minimo,

che ha permesso una sola analisi qualitativa, non potendo pertanto esserne accertato il grado di purezza (v. rapporto peritale del 14 ottobre 2004 allestito dall'École des sciences criminelles de Lausanne, MPC pag. 010.000.57 e 010.000.77). Con riferimento al campione BKP-KT-221-1 si rilevano le anomalie indicate anche da A. nell'arringa del suo difensore in occasione del dibattimento del 14 dicembre 2020. Nel rapporto di esecuzione del 21 luglio 2014 (MPC pag. 007.003.52) si legge infatti che l'intero Spielsalon di Y. è stato sottoposto ad un'attenta perquisizione, che ha portato al solo ritrovamento di resti polverosi bianchi in un vecchio frigorifero al secondo piano. Nell'elenco degli oggetti sequestrati presso lo Spielsalon (MPC pagg. 007.003.22 e 007.003.99) si trova, oltre la sostanza rinvenuta nel vecchio frigorifero, un piccolo sacchetto in plastica contenente polvere biancastra-giallognola, senza indicazione del quantitativo. A questo reperto è stato assegnato il riferimento BKP-KT-221-1. Anche nel rapporto del 1.º novembre 2004 (MPC pag. 010.000.7) viene indicato un sacchetto in plastica contenente polvere biancastra-giallognola, senza specificazione in merito al quantitativo, ritrovato nell'imbottitura di una sedia, avente quale riferimento BKP-KT-221-1. Si rileva peraltro che su questo ritrovamento, a differenza di quello rinvenuto nel vecchio frigorifero, non sono state riscontrate impronte riconducibili a A. (MPC pag. 010.000.12). Nel rapporto 14 - 16 - ottobre 2004 dell'IPS/UNIL (MPC pag. 010.000.22) il reperto BKP-KT-221-1 viene invece descritto come polvere bianca (MPC pag. 010.000.24). Nel complemento d'informazioni 19 ottobre 2005 (MPC 010.000.191) si legge per la prima volta, con riferimento BKP-KT-221-1, trattarsi di un sacchetto in plastica ritrovato nell'imbottitura di una sedia contenente 10.4 grammi netti di polvere bianca, quantitativo mai contestato a A.

E. 1.6

Apprezzamento delle prove

E. 1.6.1

Nel caso concreto, lo stupefacente di cui all'atto d'accusa, non è stato sequestrato. Di conseguenza, non è stato possibile determinarne il grado di purezza mediante analisi chimica.

E. 1.6.2

Secondo gli accertamenti del TF, vincolanti per questa Corte, le dichiarazioni di E. e D. dimostrerebbero una qualità inferiore alla media dei 20 grammi di sostanza stupefacente venduta loro da A. E. ha infatti dichiarato che la cocaina "faceva schifo" (MPC pag. 012.001.01361), mentre D. ha riferito che, pur non intendendosene, la sostanza a volte era bianca, altre volte gialla e che puzzava di benzina o gasolio (MPC pag. 012.001.01403). Interrogati nell'ambito dei pubblici dibattimenti d'appello, B. e C. non si sono pronunciati in merito alla qualità della cocaina fornita loro da A.; F. ha invece riferito che la sostanza puzzava sempre di diesel e che non lo faceva sentire bene (v. supra consid. II.1.4.4). Descrizione, questa, che trova conferma non solo nelle dichiarazioni di D., ma anche in quelle di A. Considerato che i 60 grammi di cocaina oggetto del presente procedimento facevano parte dei 280 grammi di cocaina che quest'ultimo aveva acquistato da G., è plausibile ritenere che i 20 grammi venduti a E. e D. e i 40 grammi alienati, rispettivamente ceduti a C., F. e B. fossero di qualità simile, circostanza ulteriormente confortata dalle dichiarazioni degli acquirenti e di A. in merito all'effetto, all'aspetto e all'odore della sostanza in questione. Per contro, a differenza di quanto stabilito dall'istanza inferiore, la costanza di A. nella scelta del fornitore di cocaina e le dichiarazioni di G., secondo cui i

clienti non si sarebbero mai lamentati, non permettono di trarre conclusioni in merito alla qualità della cocaina. Ciò risulta ancora più evidente, se si considera che per i 20 grammi di cocaina alienati a D. e E. la prima istanza ha riconosciuto un grado di purezza del 10% (v. sentenza della Corte penale del TPF SK.2018.44 del 23 ottobre 2019 consid. 2.3.5). Vista quindi la presenza di indizi concreti a favore di una scarsa qualità della cocaina, tra cui anche l'analisi chimica effettuata sul campione BKP-KT-221-2, non potendo per contro essere preso in considerazione il campione BKP-KT-221-1, per il quale non emerge dagli atti la necessaria tracciabilità e sul quale non

- 17 - sono nemmeno state riscontrate impronte riconducibili a A. (v. supra consid. II.1.5), questa Corte non può concludere con la necessaria convinzione che la sostanza stupefacente che qui ci occupa fosse di qualità media. In applicazione del principio in dubio pro reo, deve essere invece ritenuto il grado di purezza più favorevole all'imputato, che secondo questa Corte sarebbe quello accertato dall'istanza inferiore per i 20 grammi di cocaina venduti a D. e E., accertamento nemmeno espressamente contestato dal MPC in sede di appello. Applicando quindi una percentuale di purezza del 10% anche ai restanti 40 grammi, la quantità di sostanza pura alienata, rispettivamente ceduta a C., F. e B., ammonta a 4 grammi.

E. 1.6.3

Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che A. abbia alienato, rispettivamente ceduto a terzi, complessivamente 6 grammi di cocaina pura, quantitativo che non raggiunge la soglia di 18 grammi necessaria per riconoscere un caso grave ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. a vLStup. Nel caso concreto, entrerebbe dunque in considerazione l'ipotesi di infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 vLStup).

E. 1.7

Prescrizione

E. 1.7.1

L'azione penale per il reato di cui all'art. 19 cpv. 1 LStup attualmente si prescrive in 10 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), mentre prima del 1° gennaio 2014 essa si prescriveva in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP).

Secondo il diritto in vigore prima del 1° gennaio 2014, applicabile alla presente fattispecie (v. supra consid. II 1.2.1), la prescrizione decorre dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato (art. 98 lett. a vCP); se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (art. 98 lett. b vCP); se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 98 lett. c vCP). Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue (art. 97 cpv. 3 vCP).

E. 1.7.2

Nel caso concreto, trattandosi di un caso di cui all'art. 98 lett. b vCP, l'azione penale per il reato di infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti ha iniziato a decorrere dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto, ovvero dal mese di luglio 2004 (cfr. supra consid. A.4). Sia in applicazione dell'attuale normativa (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), che del diritto previgente (art. 97 cpv. 1 lett. c vCP; art. 70 cpv. 1 lett. c vCP), per questo reato l'azione penale si era quindi già prescritta nel mese di luglio 2011 e quindi prima del 29 agosto 2016, giorno in cui è stata pronunciata la sentenza di prima istanza (SK.2015.7). Di

conseguenza,

- 18 - essendo il primo giudizio intervenuto dopo la prescrizione, la citata sentenza non poteva espletare gli effetti di cui all'art. 97 cpv. 3 vCP.

Pertanto, il procedimento a carico di A. in relazione ai capi d'accusa 1.2.2.4, 1.2.2.5, 1.2.2.6, 1.2.2.7 e 1.2.2.8 deve essere abbandonato per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

E. 2

Violazione del principio di celerità

L'istanza di primo grado ha tenuto conto di tale violazione nell'ambito della commisurazione della pena, attenuando la pena comminata a A. in maniera rilevante (v. sentenza SK.2018.44, consid. 2.4.2).

Questa Corte si è chiesta se nel caso concreto non entrasse piuttosto in considerazione l'abbandono del procedimento quale sanzione per la violazione grave del principio di celerità, considerato che dal momento in cui A. è venuto a conoscenza del procedimento aperto nei suoi confronti sono già trascorsi più di 16 anni e che soltanto dall'apertura dell'inchiesta alla promozione dell'accusa sono trascorsi ben 11 anni. La durata del procedimento di oltre 16 anni (dal 16 luglio 2004), risulta addirittura essere superiore al termine di prescrizione di 15 anni previsto per il reato qualificato. Applicando i criteri usuali per la valutazione dell'eventuale violazione del principio di celerità, risulta anzitutto che il procedimento, complesso nel suo insieme, ha chiarito già nel 2004-2005 la posizione di A. Il comportamento di quest'ultimo non ha ritardato lo svolgimento della procedura, avendo egli sostanzialmente ammesso i fatti alla fine imputatigli. Per contro, il comportamento delle autorità penali è stato caratterizzato da lentezza e gravi errori procedurali (assenza di contraddittorio e irregolarità nelle trascrizioni, come rilevato nei giudizi di rinvio dei primi due atti d'accusa). La Corte ha quindi rilevato una gravissima violazione del principio di celerità, ma, visto l'esito del presente procedimento, ha lasciato aperta la questione della sanzione.

E. 2.1

Il presente appello è stato proposto contro la sentenza della Corte penale del TPF SK.2018.44 del 23 ottobre 2019. Si tratta di un appello parziale, mediante il quale vengono contestati diversi punti della sentenza impugnata. Più precisamente, come si può desumere dalla dichiarazione d'appello (CAR pag. 1.100.047 – 049), l'appellante ha impugnato i punti 2 e 4 (concernenti la condanna e la fissazione della pena), 5 (concernente le spese procedurali), 6.1 cpv. 2 (concernente l'ammontare del rimborso della retribuzione al patrocinatore d'ufficio), 7 (concernente la compensazione delle spese procedurali con i valori patrimoniali sequestrati), 8 (relativo alle pretese a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale) e 10 (concernente il dissequestro) del dispositivo della sentenza summenzionata. I restanti punti (1, 3, 6.1 cpv. 1, 6.2, 9 e 11) non sono invece stati impugnati.

E. 2.2

Per determinare l'oggetto della procedura e la cognizione del giudice, occorre prendere in considerazione anche la decisione di rinvio del Tribunale federale 6B_1010/2017 del 23 luglio 2018.

E. 2.2.1

Secondo l'art. 105 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. L'accertamento dei fatti può essere censurato con ricorso al Tribunale federale soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Se il Tribunale federale accoglie il ricorso e rinvia la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, in virtù del diritto federale quest'ultima può trattare unicamente i punti della sentenza che sono stati cassati dal Tribunale federale. Le altre parti della sentenza permangono e devono essere riprese nella nuova decisione. A questo proposito, è decisiva la portata materiale della decisione dell'Alta Corte (cfr. sentenza TF 6B_765/2015 del 3 febbraio 2016, consid. 4; sentenza TF

- 9 - 6B_372/2011 del 12 luglio 2011, consid. 1.3.2, con riferimenti). La nuova decisione dell'istanza inferiore è quindi limitata a quella tematica che, secondo i considerandi dell'Alta Corte, necessita di un nuovo giudizio. Per pronunciare il nuovo giudizio, non deve di conseguenza essere riavviato l'intero procedimento, ma unicamente quanto è necessario per ossequiare ai considerandi vincolanti della decisione del Tribunale federale (cfr. DTF 143 IV 214, consid. 5.2.1).

E. 2.2.2

Con sentenza 6B_1010/2017 del 23 luglio 2018 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A., annullando i dispositivi n. 2 e 4 del punto II della sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016 impugnata (concernenti la condanna del ricorrente e la fissazione della pena), il dispositivo n. 8 (nella misura in cui concerne la riparazione del torto morale), nonché i dispositivi n. 5, 6 § 2, 7 e 9 (in quanto strettamente legati al giudizio di colpevolezza) e rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

Nella sua decisione di rinvio, il Tribunale federale ha anzitutto rilevato che la Corte penale, omettendo di tenere conto delle dichiarazioni di E. e D. in merito alla qualità dello stupefacente fornito loro da A. e fondandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di B., ritenute inutilizzabili in quanto rese senza contraddittorio, ha accertato in modo insostenibile e pertanto arbitrario che la cocaina fosse di buona qualità (v. consid. 2.4). Il Tribunale federale ha inoltre concluso che la decisione sull'indennità per la riparazione del torto morale, oltre a non essere stata sufficientemente motivata (v. consid. 4), disattende la giurisprudenza sulla questione degli interessi, che sarebbero dovuti a far tempo dall'evento dannoso, ovvero dal momento della privazione della libertà personale (v. consid. 5).

E. 2.3

Alla luce delle considerazioni che precedono, si rileva che i dispositivi della sentenza SK.2018.44 impugnati dall'appellante (n. 2, 4, 5, 6.1 cpv. 2, 7, 8 e 10) costituiscono l'oggetto della presente procedura d'appello (cfr. 404 cpv. 1 CPP). Da ciò deriva la cognizione del giudice, il quale deve tuttavia tenere conto dei considerandi della decisione di rinvio del Tribunale federale per lui vincolanti. Nell'ambito del presente procedimento d'appello, l'esame della Corte è pertanto limitato principalmente ai quesiti del grado di purezza dei 60 grammi di cocaina alienati, rispettivamente ceduti, da A. (e quindi della ricorrenza o meno di un caso grave ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. a e b vLStup), della riparazione del torto morale e della decorrenza dell'interesse sul torto morale. Considerato che il MPC non ha presentato appello incidentale (v. supra consid. B.4), la cognizione del

giudice nel caso concreto è inoltre limitata nella misura in cui il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) deve essere rispettato in relazione ai dispositivi della sentenza SK.2018.44 che sono stati impugnati dall'appellante.

- 10 - II. Nel merito 1. Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

E. 3

Pretese a titolo di indennizzo e riparazione del torto morale

E. 3.1

Con sentenza SK.2018.44 del 23 ottobre 2019 la Corte penale del TPF ha riconosciuto a A. fr. 20'000.-, oltre interessi del 5% dal 13 ottobre 2005, a titolo di indennizzo; fr. 35'300.-, oltre interessi del 5% dal 19 agosto 2004, a titolo di torto morale; fr. 13'450.-, oltre interessi del 5% a partire dal 5 agosto 2005, a titolo di torto morale; fr. 20'000.-, oltre interessi del 5% a partire dal 4 agosto 2004, a titolo di torto morale (v. sentenza SK.2018.44 dispositivo cifra 8; pag. 930.034).

- 19 -

Per quanto riguarda l'importo di fr. 13'450.-, la Corte penale del TPF ha riconosciuto a A. un'indennità a titolo di riparazione del torto morale in applicazione dell'art. 431 cpv. 2 CPP per le misure sostitutive, alle quali è stato sottoposto.

Ritenuto che A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente, la Corte penale ha rilevato che la durata della carcerazione preventiva ha ecceduto di 353 giorni la durata della condanna. L'istanza inferiore gli ha quindi riconosciuto, in applicazione dell'art. 431 cpv. 2 CPP un'indennità giornaliera di fr. 100.- per ognuno dei 353 giorni di carcerazione in eccesso, pari a complessivi fr. 35'300.-. Ha poi fissato gli interessi del 5% su detto importo, sempre tenuto conto delle 30 aliquote inflitte a A., a partire dal 19 agosto 2004, vale a dire 30 giorni dopo l'arresto (v. sentenza SK.2018.44 consid. 7.4.4; pag. 930.031).

E. 3.2

Con dichiarazione d'appello del 26 novembre 2019, A. ha chiesto che gli vengano riconosciute le seguenti pretese a titolo d'indennizzo e riparazione del torto morale: "fr. 20'000.-, oltre interessi del 5% dal 13 ottobre 2005, a titolo di indennizzo; fr. 63'800.- (ovvero fr. 200.- per ognuno dei 319 giorni di detenzione), oltre a interessi del 5% dal 19 luglio 2004, a titolo di torto morale; fr. 26'900.- (ovvero fr. 20.- per ognuno dei 1'345 giorni di misure sostitutive), oltre a interessi del 5% dal

E. 3.3

Le pretese dell'imputato sono esaminate d'ufficio, ma l'autorità penale può invitare l'imputato a quantificarle e a provarle (art. 429 cpv. 2 CPP). Il Codice istituisce quindi un obbligo di collaborazione; se quest'obbligo è disatteso, ovvero se l'interessato non desse colpevolmente seguito alle richieste dell'autorità penale, la dottrina ritiene che la parte negligente perde il diritto alla sua pretesa giuridica e non potrà farla valere in altro modo (MINI, in: Commentario CPP, 2010, n. 8 ad art. 429 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. ed., 2017, n. 14 ad art. 429 CPP; WEHRENBURG/FRANK, in: BSK StPO, 2. ed., 2014, n. 31b ad art. 429 CPP).

E. 3.4

Questa Corte rileva anzitutto che A. non ha in alcun modo motivato le pretese summenzionate, né in sede di dichiarazione d'appello, né in occasione dell'arringa difensiva. Vero è che nel corso dei dibattimenti, A. ha confermato tali richieste facendo riferimento alle motivazioni contenute nel ricorso presentato al Tribunale federale (v. verbale principale dei dibattimenti, CAR pag. 8.200.007). Tuttavia, nemmeno il predetto ricorso contiene indicazioni sugli importi rivendicati a titolo d'indennizzo e riparazione del torto morale.

- 20 -

Le richieste dell'appellante a titolo d'indennizzo e riparazione del torto morale non sono state in alcun modo sostanziate, per cui non è possibile per questa Corte pronunciarsi in merito. Visto l'esito del presente procedimento, si giustifica tuttavia di correggere d'ufficio l'importo riconosciuto a A. a titolo di riparazione del torto morale ai sensi dell'art. 431 cpv. 2 CPP e la decorrenza degli interessi su detto importo. A quest'ultimo deve infatti essere riconosciuta un'indennità giornaliera di fr. 100.- per i 383 giorni di carcerazione preventiva subita, pari a complessivi fr. 38'300.-. Gli interessi del 5% devono invece decorrere dal 19 luglio 2004, giorno in cui A. è stato posto in detenzione preventiva.

4. Spese 4.1 Spese procedurali 4.1.1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa (art. 428 cpv. 1 CPP). Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore (art. 428 cpv. 3 CPP).

4.1.2 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di fr. 200.- fino a un massimo di fr. 100'000.- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, procedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7bis RSPPF).

4.1.3 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d'appello nelle procedure d'appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell'articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di partecipazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF).

- 21 - 4.1.4 Nel caso concreto, considerato che il procedimento a carico di A. è stato abbandonato per intervenuta prescrizione, le spese procedurali di prima istanza, ossia fr. 11'500.- per l'incarto SK.2015.7 e fr. 2'000.- per l'incarto SK.2018.44, sono poste a carico della Confederazione.

Per la stessa ragione, anche le spese della procedura d'appello di fr. 6'000.- (CA.2019.32) sono poste a carico della Confederazione. 4.2 Indennizzi 4.2.1 Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, l'imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Le disposizioni previste per la difesa d'ufficio si applicano pure al calcolo dell'indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all'accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell'articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.- e al massimo a fr. 300.- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l'indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a fr. 230.- per la causa, nonché a fr. 200.- all'ora per le trasferte e i tempi d'attesa (v. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche sentenza del Tribunale federale DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). 4.2.2 L'indennità per spese legali riconosciuta dalla prima istanza ammonta a complessivi fr. 14'698.80 (IVA inclusa). Tale retribuzione, oltre a non essere stata contestata dalle parti, appare senz'altro giustificata. Pertanto, anche su questo punto la sentenza di primo grado deve essere confermata. 4.2.3 Nell'ambito dei dibattimenti d'appello, A. ha chiesto un'indennità per spese legali pari a fr. 8'928.30 (fr. 8'336.30 a titolo di onorari e fr. 592.- per le spese). A comprova di tale richiesta, egli ha prodotto la nota d'onorario del suo difensore di fiducia datata 14 dicembre 2020 (CAR pag. 9.201.001 – 002).

Questa Corte ritiene che le prestazioni fatturate a titolo di onorari e spese siano state correttamente documentate e giustificate. Al totale degli onorari si giustifica

- 22 - tuttavia di conteggiare d'ufficio 3 ore supplementari (1 ora di trasferte e 2 ore per i dibattimenti del 14 dicembre 2020). Per quanto riguarda le spese, si giustifica invece di riconoscere ulteriori fr. 120.- per le trasferte del 14 dicembre 2020.

A titolo d'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di appello vengono pertanto riconosciuti complessivi fr. 9'738.30 (fr. 9'026.30 per onorari e fr. 712.- per spese) più IVA, a carico della Confederazione.

E. 5

Misure

Con sentenza SK.2018.44 del 23 ottobre 2019 la Corte penale del TPF ha ordinato il dissequestro dei restanti beni e valori non oggetto di compensazione ai sensi delle cifre II.7, IV.6 e V.7 del dispositivo della sentenza SK.2015.7 del 29 agosto 2016 (v. SK.2018.44 pag. 930.034).

Visto l'esito del presente procedimento, non essendo più date nel caso concreto le condizioni per la misura ordinata dall'istanza inferiore, è ordinato il dissequestro dei beni e dei valori non confiscati (art. 267 cpv. 1 CPP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.